

COMUNE DI CASTELLETTO TICINO	
014829	15 VI 06
CLASSE 7	

ALLEGATO
C.C.

145 del 19-6-2006

Regione Piemonte
Provincia di Novara

Comune di
Castelletto Sopra Ticino

Regolamento Comunale
per lo Svolgimento di Attività
all'Aperto a Carattere
Temporaneo
(art.5/5[^] comma, lett.c), L.R. 52/2000)

Maggio 2006

Giugno


Redazione: dott. Alberto Ventura

*tecnico esperto Regione
Piemonte ai sensi della L.
26/10/1995 n. 447
D.D. 360/99 Settore 22.4*

Collaborazione Tecnica: dott. Jacopo Ventura

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOGIMENTO DI ATTIVITA' ALL'APERTO DI CARATTERE TEMPORANEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L. 447/95, REDATTO AI SENSI DELL'ART.5/5^COMMA ,LETT. C), L.R. 52/2000

Art. 1 Generalità: Svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri di lavoro temporanei o mobili

Il piano di zonizzazione acustica individua le aree all'interno delle quali è possibile svolgere attività, spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo, che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente.

Le aree sopracitate, unitamente alle aree di cantiere di lavoro a carattere temporaneo o di tipo mobile, devono essere appositamente autorizzate, secondo le modalità espresse dall'art. 2, 3, 4, 5 del presente regolamento.

Art. 2 Modalità di concessione delle autorizzazioni in deroga

L'esercizio di tutte le attività all'aperto, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o in pubblici esercizi, le attività private in ambito privato, aree di cantiere di lavoro a carattere temporaneo o di tipo mobile, che possono originare rumore, o le attività che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, aventi carattere temporaneo stagionale o provvisorio, sono subordinate all'ottenimento di apposita autorizzazione in deroga, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

a. Il titolare o il responsabile dell'attività, deve presentare domanda di autorizzazione per l'espletamento della stessa in deroga ai limiti di emissione/immissione sonora su apposito modulo di cui all'allegato A.

Il provvedimento di autorizzazione in deroga dovrà essere intestato al titolare o avente titolo dell'attività, individuare il luogo dell'attività temporanea ed indicare i limiti temporali della deroga, sia in termini di giorni che di orari e gli eventuali accorgimenti atti a ridurre al minimo l'impatto acustico.

L'amministrazione può assoggettare all'autorizzazione in deroga, di cui al presente articolo e nei limiti indicati nell'articolo 2 della legge 447/95 e nel D.P.C.M. 14.11.1997, anche le attività svolte all'aperto finalizzate all'igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, per la manutenzione delle aree verdi sia pubbliche che private.

L'amministrazione comunale può, per motivate e particolari condizioni, comunque revocare le autorizzazioni in deroga rilasciate.

Tutte le autorizzazioni temporanee dovranno prevedere riduzione dei valori delle emissioni sonore dopo le ore 24.00 entro i limiti previsti dall'azzonamento acustico comunale per quanto attiene i recettori presenti nelle aree contigue all'area autorizzata.

Relativamente alle autorizzazioni provvisorie rilasciate per le attività di cantiere di lavoro verrà valutata anche la possibilità, laddove necessario, di concedere dette autorizzazioni anche per gli orari notturni.

Non necessitano di alcun tipo di autorizzazione tutti gli interventi di protezione civile, di pronto intervento e quelli eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione in deroga normata dal presente regolamento a condizione che non risultino in contrasto con quanto indicato al punto 4 lettera b dell'allegato alla D.G.R. 6/8/2001 n. 85-3802.

Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) entro 20 giorni dalla data di inizio della manifestazione. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'ARPA.

Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

Le attività soggette a deroga possono essere autorizzate anche in siti non indicati nella zonizzazione acustica con le modalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione in deroga è posto in capo al Funzionario Comunale a cui sono attribuite, ai sensi dell'art.109 D.Lgs. 267/2000, le funzioni di cui all'art.107 D.Lgs. 267/2000, in materia di ambiente.

TITOLO I - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Art. 3 Orari e durata delle manifestazioni

Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle 9:00 alle ore 24:00.

In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee indicato nella Zonizzazione Acustica Comunale possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

In ogni sito non indicato nella Zonizzazione Acustica Comunale possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività per un massimo di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito;

Le attività per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.

Su tutto il territorio comunale, il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difforni da quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e che ne indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Art. 4 Limiti di immissione sonora

Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98.

Per attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto, il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65dB(A) su 1 ora.

Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.

Nelle aree individuate esplicitamente per le attività temporanee rumorose, i limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

Il rilascio del provvedimento autorizzativo di deroga è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito al contenimento delle emissioni sonore entro i limiti autorizzati.

I soggetti titolari delle autorizzazioni relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni consecutivi devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.

Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, può imporre al soggetto autorizzato mediante deroga di verificare, in facciata al recettore più vicino e più esposto presente nelle aree contigue, mediante misure condotte da tecnico competente in acustica ambientale, il rispetto dei limiti imposti dal provvedimento autorizzativo. L'eventuale inottemperanza comporta la contestuale decadenza dell'autorizzazione in deroga.

Art. 5 Sanzioni e provvedimenti restrittivi

Ai titolari delle autorizzazioni per le attività, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'art. 11 Legge 447/95, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza è possibile procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

Le violazioni al TITOLO I del presente regolamento non espressamente previste dalla specifica normativa di settore verranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis, D. Lgs. 267/2000 con la somma da € 25,00 a € 250,00.

TITOLO II - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 6 Autorizzazioni in deroga

Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM 16/03/98.

Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), al Comune entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'ARPA.

Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; l'Amministrazione Comunale potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista.

La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Il rilascio dell'autorizzazione in deroga è posto in capo al Funzionario Comunale a cui sono attribuite, ai sensi dell'art.109 D.Lgs. 267/2000, le funzioni di cui all'art.107 D.Lgs. 267/2000, in materia di ambiente.

Art. 7 Orari e limiti di immissione sonora

I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del DM 16/03/98, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

giorni feriali:

$Leq = 75 \text{ dB(A)}$ su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8.00-12.00 e 14.00-20.00;

$Leq = 70 \text{ dB(A)}$ su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12.00-14.00;

$Leq = 70 \text{ dB(A)}$ mediato sull'intera fascia oraria 8.00 - 20.00;

Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20.00-8.00;

Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20.00 - 8.00;

(non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97)
giorni prefestivi:

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 8.00-12.00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12.00-14.00;
(non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97)

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

Può essere autorizzato lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione il Comune può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A.

L'Amministrazione Comunale può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Art. 8 Emergenze

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc....) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

Art. 9 Allarmi acustici

Per quanto riguarda le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme, non si applicano i limiti previsti dal presente Regolamento; tuttavia la durata di tale emissione non può essere superiore a 15 minuti complessivi suddivisi almeno in 3 intervalli di durata massima pari a 5 minuti cadauno, nel periodo di riferimento diurno e notturno.

Art. 10 Sanzioni e provvedimenti restrittivi

Il titolare dell'attività per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00 e della L. 689/81) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95).

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inottemperanze il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

Le violazioni al TITOLO II del presente regolamento non espressamente previste dalla specifica normativa di settore verranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis, D. Lgs. 267/2000 con la somma da € 25,00 a € 250,00.

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO A

Modulo per la richiesta di concessione delle autorizzazioni in deroga alla zonizzazione acustica ai sensi dell'art. 2 del regolamento per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo

Il sottoscritto

domiciliato per il presente atto a.....in Via n.....

recapito (obbligatorio per le comunicazioni istituzionali) Tel.....fax.....

titolare dell' attivitàsita in Via

CHIEDE

l'autorizzazione di cui all'art. 6 comma 1 lett. h) della L. 26 Ottobre 1995, n. 447 e all'art. 2 del relativo regolamento comunale per lo svolgimento della seguente attività da svolgersi in

- ☐ Spettacolo o manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico
- ☐ Spettacolo o manifestazione in pubblico esercizio
- ☐ Spettacolo o manifestazione in aree private
- ☐ Cantiere di lavoro

classificata come:

- ☐ **Stagionale** (per tali attività è obbligatorio presentare la Valutazione Ambientale di Impatto Acustico)



☐ **Temporanea**

durata: dal al

orari: dalle ore alle ore

breve descrizione delle sorgenti sonore

.....
.....
.....

breve descrizione dell'attività

.....
.....
.....

breve descrizione delle eventuali misure atte a ridurre l'impatto acustico

.....
.....
.....

☐ **Provvisoria**

durata: dal al

orari: dalle ore alle ore

breve descrizione delle sorgenti sonore

.....
.....
.....

breve descrizione dell'attività

.....
.....
.....

breve descrizione delle eventuali misure atte a ridurre l'impatto acustico

.....
.....
.....

.....,li.....

IL RICHIEDENTE

.....